

STATUTI

Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

Sotto la denominazione „Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana“ è costituita un'Associazione ai sensi dell'articolo 60 ss. del Codice civile svizzero (CCS).

L'Associazione ha sede al domicilio della sua segreteria.

Art. 2 Scopo

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- valorizzare il castagno e la castagna nella Svizzera italiana;
- sostenere, promuovere e organizzare le manifestazioni atte a far conoscere la storia, la cultura, i metodi di coltivazione, il consumo e lo smercio della castagna e del castagno;
- collaborare nell'organizzazione della raccolta annuale delle castagne;

L'Associazione mette a disposizione i mezzi necessari al raggiungimento di tali scopi.

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

II. Affiliazione

Art. 3 Membri

L'Associazione vuole raggruppare principalmente i proprietari di boschi e selve, le produttrici e i produttori di castagne.

Inoltre possono aderire all'Associazione persone fisiche e/o giuridiche che si identificano con i suoi scopi.

I soci partecipano praticamente alle attività dell'Associazione.

Art. 4 Ammissione di membri

La domanda d'ammissione deve essere indirizzata in forma scritta al comitato, che la esamina e dà il suo preavviso all'assemblea.

Art. 5 Dimissioni ed esclusione di membri

L'appartenenza all'Associazione cessa con le dimissioni o con l'esclusione.

Le dimissioni sono da indirizzare per iscritto al Comitato. Esse sono valide con la fine dell'anno civile.

L'assemblea può escludere un membro se questi agisce contro gli interessi dell'Associazione oppure, malgrado due avvertimenti scritti, non ha pagato il contributo annuale.

Il contributo annuale è da corrispondere fino alla scadenza dell'appartenenza all'Associazione. Membri che hanno dato le proprie dimissioni o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

III. Organi

Art. 6 Assemblea generale

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) adotta e modifica gli statuti;
- b) ratifica l'affiliazione dell'Associazione ad altre organizzazioni;
- c) nomina il comitato;
- d) nomina i revisori e il supplente;
- e) nomina due scrutatori;
- f) decide dell'ammissione e dell'esclusione di membri;
- g) fissa i contributi annui;
- h) approva i conti preventivi e consuntivi, il rapporto annuale e il rapporto dei revisori;
- i) decide lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno e si tiene il primo trimestre dell'anno. L'avviso di convocazione deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della tenuta dell'assemblea e deve menzionare l'ordine del giorno. Ciascun socio ha diritto di proporre delle trattande da sottoporre all'assemblea. La trattanda deve figurare all'ordine del giorno se è stata inviata al comitato almeno un mese prima della tenuta dell'assemblea.

Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato o in seguito alla richiesta scritta di almeno un quinto dei membri.

L'assemblea è diretta dal presidente dell'Associazione, in caso di impedimento da un altro membro del comitato. Il segretario redige il verbale dell'assemblea, che viene pure firmato dal presidente e dagli scrutatori. L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le nomine e le decisioni devono essere approvate, salvo le eccezioni agli articoli 12 e 13, dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

I membri del comitato partecipano all'assemblea ed hanno diritto di voto.

Art. 7 Comitato

Il comitato è composto dal presidente ed al massimo da altri 6 membri possibilmente in rappresentanza delle varie zone di produzione. Il comitato può avvalersi di consulenti esterni.

I membri del comitato rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili (1).

Il comitato svolge principalmente i seguenti compiti:

- a) nomina il presidente e il vicepresidente;
- b) nomina il segretario – cassiere e ne decide la retribuzione;
- c) dirige l'Associazione nel rispetto degli statuti;
- d) collabora all'organizzazione della raccolta annuale delle castagne e fissa i prezzi di acquisto in collaborazione con gli attori interessati;
- e) redige i conti preventivi e consuntivi e il rapporto annuale di attività;
- f) rappresenta l'Associazione verso terzi.

Il comitato ha la facoltà di decidere su spese straordinarie per un importo massimo di 500 franchi.

Art. 8 Segretariato

Il/la segretario/a è nominato dal comitato e non fa parte dello stesso. Esegue le decisioni degli organi e dirige le attività di segretariato e ne è responsabile verso l'Associazione.

Art. 9 Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da due revisori e da un supplente nominati per un periodo di due anni e con possibilità di rielezione per una sola volta.

I revisori controllano i conti annuali, i relativi documenti e presentano il loro rapporto all'assemblea.

IV. Finanziamento e Responsabilità

Art. 10 Finanziamento

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato:

1. dalla tassa sociale
2. da eventuali sussidi e contributi di Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche
3. dalla raccolta annuale come all'Art. 7 pto. d

Il capitale dell'Associazione è impiegato per il finanziamento delle attività. Le prestazioni dei membri dell'Associazione non sono retribuite.

Art. 11 Responsabilità

Per gli impegni societari garantisce il solo patrimonio sociale. La responsabilità personale dei singoli membri è esclusa.

V. Disposizioni finali**Art. 12 Revisione degli statuti**

La revisione parziale o totale degli statuti esige l'approvazione di due terzi dei membri presenti all'assemblea.

Art. 13 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente dall'assemblea generale solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri. Per lo scioglimento occorre l'approvazione da parte della maggioranza dei membri presenti. In caso di scioglimento l'assemblea decide la sorte del capitale sociale, che di principio dovrà essere destinato ad Associazioni che perseguono scopi simili all'Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana.

Art. 14 Entrata in vigore

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile Svizzero.

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva del 12 febbraio 1999 a Rivera e sono stati modificati ⁽¹⁾ nell'assemblea dell'8 marzo 2005 di Rivera.

PER L'ASSOCIAZIONE DEI CASTANICOLTORI
DELLA SVIZZERA ITALIANA

Il presidente

Il segretario

Ing. Giorgio Moretti

Ing. Marco Marcozzi